



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

R.S.A. Banca d'Italia

Via Panisperna, 32 – 00184 ROMA

Tel. 0647922344 / 3648 / 3672 Fax 064814610

E-mail: fabi_rsa_bankit@libero.it Sito: www.fabi.it/bankit

CHIAREZZA SULLE VISITE DI CONTROLLO (D. Lgs. 81/2008)

Facendo seguito all'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, in merito alle attività lavorative ad elevato rischio infortuni, e al Decreto Legislativo 81/2008 che ne è scaturito, anche la Banca d'Italia si è dovuta adeguare, adottando le misure previste dalla legge per controllare l'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per alcune categorie di lavoratori.

Purtroppo qualche comunicato sindacale, nei giorni scorsi, ha indotto in errore i lavoratori facendo credere loro che in Banca d'Italia non ci sono categorie di lavoratori interessati dall'apposita legge.

La citata Intesa Conferenza Stato Regioni, infatti, prevede con chiarezza:

ALLEGATO I

Punto 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

Punto 8.a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Punto 8.p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

Risulta di tutta evidenza, pertanto, che il personale sanitario addetto al Centro di Assistenza Sanitaria (vedi punto 4), gli autisti addetti ai vari Servizi e al Movimento fondi (vedi punto 8.a), gli operai e/o i Se.Ge.Si. addetti alla guida di macchinari per la movimentazione di merci (vedi punto 8.p), in Banca d'Italia esistono e, per la propria e l'altrui incolumità, dovranno sottoporsi ai predetti controlli.

Il nostro Sindacato intende sempre e comunque agire nel rispetto delle leggi ed invitare i lavoratori a fare altrettanto. Così avverrà anche nel caso del D. Lgs. 81/2008.

Ci sentiamo in obbligo, però, su una così delicata materia, di invitare innanzitutto l'Amministrazione ad un'osservanza strettissima della cosiddetta legge sulla *privacy* nel trattamento delle pratiche inerenti i citati controlli.

Per coloro che non intendessero sottoporsi, a qualunque titolo, alle visite in questione, o che in esito alle stesse fossero riconosciuti "positivi" ai controlli, l'Amministrazione non dovrà costituire nei loro confronti alcun "pregiudizio" di tipo professionale o disciplinare, destinando eventualmente l'interessato ad altre mansioni.

L'Amministrazione deve soprattutto smentire chi terrorizza i colleghi riferendosi alle previsioni sulle Disposizioni Penali contenute nel Decreto. La Banca, in definitiva, dovrà dichiarare che mai verranno comminate le Sanzioni indicate nell'art. 59 del Capo IV – Sezione 1 (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro).

La FABI, in un generale equilibrio di diritti/doveri, chiede infine all'Amministrazione di gestire con la massima trasparenza e severità il rapporto con tutte quelle società esterne di servizi che operano in concomitanza con i nostri addetti e che dovranno essere "garantiti" dai rispettivi datori di lavoro in merito ai cennati controlli sanitari per la sicurezza sul lavoro.

Roma, 9 aprile 2010

LA SEGRETERIA NAZIONALE